

Codice A1814B

D.D. 28 gennaio 2020, n. 38

AT TG 191- Autorizzazione idraulica ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo del rio Valle Andona, nel tratto ricadente in Comune di Asti e frontistante i mappali 664-379-381 del Fg. 10 (sponda sx) e mappali 14 e 20 del Fg. 59 (sponda dx). Richiedente: Amasio Flavio



ATTO N. DD-A18 38

DEL 28/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: AT TG 191- Autorizzazione idraulica ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica con taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo del rio Valle Andona, nel tratto ricadente in Comune di Asti e frontistante i mappali 664-379-381 del Fg. 10 (sponda sx) e mappali 14 e 20 del Fg. 59 (sponda dx).
Richiedente: Amasio Flavio

Con nota del 19/12/2019 assunta al prot. n. 61059/A1814A in pari data, il Sig. Amasio Flavio, (omissis) ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare il taglio della vegetazione in tratti saltuari del rio Valle Andona, frontistantei i mappali 664-379-381 del Fg. 10 (sponda sx) e mappali 14 e 20 del Fg. 59 (sponda dx) in Comune di Asti .

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Asti per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta .

A seguito di sopralluogo effettuato in data 08/01/2020 da funzionari del Settore tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti si è constatato che il tratto del corso d'acqua oggetto della richiesta, è caratterizzato dalla presenza di piante divelte, secche, pericolanti o comunque instabili che interferiscono con il regolare deflusso del corso d'acqua.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, si è ritenuto che l'intervento in argomento possa essere inquadrabile, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012, tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione dei manufatti d'attraversamento e la sicurezza del territorio circostante, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate:

- all'interno dell'alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario o comunque indicativamente nei 2/3 inferiori della sezione di deflusso, il taglio della vegetazione

dovrà essere del tipo cosiddetto “a raso” senza rilascio di matricine, ai sensi dell’art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.;

- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell’acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda), il taglio della vegetazione dovrà riguardare **solo** le tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che in caso di caduta possono creare ostruzione della sezione idraulica oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena e costituire pericolo per le aree circostanti. Occorrerà quindi mantenere i soggetti piu’ flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, **garantendo una copertura residua di almeno il 20% (venti per cento)**;

- sia all’interno dell’alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che costituisce ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d’acqua .

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che verrà rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il rio Valle Andona è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 73.

Tutto cio’ premesso,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- · visto il D. Lgs. N. 112/1998;
- · vista la L. R. n. 44/2000;
- · visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- · vista la L. R. n.12 del 18/05/2004 ;
- · visto il relativo Regolamento d’attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- · vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- · visto il Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (in particolare art. 37 e art. 37 bis);
- · vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- · vista la nota della Direzione Opere Pubbliche,Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste n. 41560 del 06/06/2013;
- · vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m. e i.;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il Sig. Amasio Flavio ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente nell’alveo del rio Valle Andona, nel tratto indicato sugli elaborati planimetrici che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nelle aree del Demanio Idrico indicate sugli stralci planimetrici nel rispetto delle prescrizioni riportate sul presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- all'interno dell'alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario o comunque indicativamente nei 2/3 inferiori della sezione di deflusso, il taglio della vegetazione dovrà essere del tipo cosiddetto "a raso" senza rilascio di matricine, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda), il taglio della vegetazione dovrà riguardare **solo** le tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che in caso di caduta possono creare ostruzione della sezione idraulica oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena e costituire pericolo per le aree circostanti. Occorrerà quindi mantenere i soggetti piu' flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, **garantendo una copertura residua di almeno il 20% (venti per cento)**;
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che costituisce ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio della vegetazione nonché quello derivante dalle lavorazioni (legname, fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere rimosso dall'alveo e allontanato dalle sponde e dalle aree di possibile esondazione;
- il soggetto autorizzato dovrà altresì provvedere alla pulizia del sottobosco e all'allontanamento del materiale di risulta;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013- in particolare art.li 37 e 37 bis);
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui all' D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizioni di legge ;

- la presente autorizzazione ha validità di mesi **12 (dodici)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale.
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare l'inizio (con anticipo di almeno 7 giorni) e la fine dei lavori al Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti .

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, rientra tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica del rio Valle Andona, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione (art. 18 e All. A della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e s.m. e i.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Capitolo Giuliana

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Fto Roberto Crivelli